

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è emanato in forza dell'art. 10, comma 6, della legge 7 aprile 2003, n. 80 che consente di intervenire, con uno o più decreti legislativi, per integrare e correggere il decreto legislativo n. 344 del 2003, nonché di apportare tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

In particolare, il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del testo unico delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, del decreto legislativo n. 461 del 1997, del decreto legislativo n. 446 del 1997, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e del decreto legislativo n. 344 del 2003 con il quale è stata introdotta l'imposta sulle società (IRES).

Sul provvedimento, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari: di seguito, con riferimento alle singole disposizioni del provvedimento, sono esplicitate le modifiche al testo effettuate seguendo i suggerimenti e le osservazioni contenute nei medesimi pareri, e sono altresì chiarite le motivazioni per le quali si è ritenuto di non procedere ad integrazioni dello schema normativo proposto.

Al riguardo, è necessario premettere che, relativamente a disposizioni originariamente presenti nello schema di provvedimento, si è ritenuto doveroso tenere conto, da una parte, delle diverse indicazioni pervenute dal Parlamento, e, dall'altra, della necessità di assicurare una accurata verifica delle conseguenze sulla finanza pubblica derivanti dagli interventi modificativi del testo proposti dalle Commissioni parlamentari medesime. Ciò anche in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera, ed al fine del rispetto del dettato costituzionale dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in materia di obbligo di copertura degli eventuali oneri derivanti dal decreto legislativo in questione.

Alla luce di quanto precede, con particolare riferimento alle disposizioni antielusive proposte in materia di indeducibilità dei minori valori derivanti dal realizzo delle partecipazioni societarie, si è tenuto in conto, oltre alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari di merito, anche la circostanza che, nel corso dell'esame del disegno di legge recante Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (atto Senato nr. 3533), la Camera dei Deputati ha approvato una modifica normativa intesa, a dare una diversa disciplina alla materia qui indicata. Peraltro la richiamata diversa formulazione indicata da un ramo del Parlamento determina effetti sul gettito nettamente diversi rispetto alla norma a suo tempo proposta, tale da non rendere possibile perseguire il vincolo di invarianza complessiva degli effetti sul gettito in presenza di possibili interventi di carattere oneroso.

Il variegato complesso delle circostanze sopra richiamate rende quindi necessario procedere ad espungere dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri tutte quelle disposizioni che abbiano effetti sul gettito erariale. Si è conseguentemente concentrato l'intervento su modifiche tecniche e di natura sistematica, resesi comunque necessarie alla luce dell'esperienza sin qui registrata sia in sede di interpretazione applicativa che di commento della riforma dell'imposizione societaria.

**Peraltro, in relazione alle modifiche normative eliminate dal testo definitivo il Governo si riserva di valutare le modalità più opportune per una loro eventuale riproposizione all'esame del Parlamento, sebbene in diversa sede legislativa.**

**In considerazione di quanto premesso, non si procede alla redazione della nota tecnica atteso che il provvedimento, rispetto a quanto già esplicitato nella relazione tecnica redatta al momento dell'esame preliminare del provvedimento da parte del**

**Consiglio dei Ministri, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per l'erario.**

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

L'inserimento dell'articolo 20-bis del tuir è finalizzato al "trasferimento" nel tuir – sua sede "naturale" - della disposizione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 42/1988, abrogata per effetto dell'articolo 18, comma 4, del presente decreto e risponde all'esigenza di maggior chiarezza che sul punto avevano richiesto entrambe le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle norme del predetto D.P.R. n. 42/1988. La disposizione qualifica come reddito di partecipazione, e quindi come reddito d'impresa, il differenziale percepito all'atto dell'evento (recesso, liquidazione, ecc.). Tale differenziale è determinato ai sensi dell'art. 47, comma 7, in quanto compatibile.

### **Art. 2 - Redditi di capitale**

L'art. 2 del decreto, modificando l'art. 44, comma 2, del tuir, ai fini dell'assimilazione alle azioni, ha inteso introdurre identità di trattamento per i titoli esteri di equity e per quelli di finanziamento, laddove la loro remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e nello Stato estero di residenza del soggetto emittente sia prevista la totale ineducibilità della remunerazione medesima dal reddito; a condizione, cioè, che sia verificato, nella legislazione estera, l'effettivo trattamento di tale remunerazione come dividendo. Per effetto della modifica introdotta, è eliminata una possibile discriminazione a danno degli strumenti esteri censurabile in ambito comunitario e ciò ha indotto a non eliminare la modifica all'art. 44 del tuir come richiesto dalla VI Commissione del Senato ma di rendere più agevole l'applicabilità dell'art. 44, comma 2, come richiesto dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 1), lettera a), prevedendo che l'ineducibilità dal reddito dell'emittente estero – condizione necessaria per l'assimilazione alle azioni - deve essere provata sulla base di una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi.

Laddove l'assimilazione alle azioni non operi le partecipazioni, i titoli e gli strumenti esteri sono trattati come obbligazioni o titoli atipici in conformità a quanto osservato dalla VI Commissione finanze della Camera.

Per uniformità di trattamento, la medesima disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è non residente. La remunerazione percepita dall'associato è assimilata all'utile sempreché la stessa sia totalmente ineducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell'associante e che tale ineducibilità risulti da una dichiarazione di quest'ultimo o da altri elementi certi e precisi (art. 2, comma 2, lett. a), n. 3), del presente decreto).

Anche in questo caso, la modifica accoglie, sul punto, il parere della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (punto 1), lettera b).

Nel medesimo comma 2 dell'articolo 47 del tuir è stato attuato un coordinamento con quanto già previsto nel comma 1 dell'articolo 27 del dpr. n. 600/73, in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato". In tal senso, è stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione (art. 2, comma 2, lett. a), n. 2), del presente decreto).

Analoga modifica è apportata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo in esame all'art. 67, comma 1, lett. ) c-bis, numero 1), del tuir, in materia di redditi diversi.

Sempre in seno all'art. 47, comma 2, sono state sostituite le parole "Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'art. 44" con le parole "Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)" al fine di utilizzare la medesima terminologia di cui al comma 4 del medesimo art. 47 relativamente alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Analoga modifica è stata effettuata in seno all'art. 67, comma 1, lett. c), numero 2) dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.

Da ultimo, è stato modificato l'art. 47, comma 4, del tuir al fine di rendere maggiormente esplicito che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche agli utili relativi a titoli e agli strumenti simili alle azioni. La medesima disciplina è stata, poi, coerentemente estesa alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione; in assenza di riferimento anche a tali contratti, la norma si sarebbe prestata a facili abusi. Alla medesima finalità risponde la modifica effettuata negli articoli 59 e 89, comma 3.

Da ultimo, laddove non sussista la condizione di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, la remunerazione corrisposta dall'associante non residente è, comunque, tassata integralmente in capo al percettore (art. 47, comma 2, ultimo periodo e – per quanto concerne in regime d'impresa – art. 89, comma 3).

### **Art. 3 - Redditi d'impresa**

L'inserimento di un nuovo periodo in seno al comma 5 dell'articolo 56 risponde ad esigenze di coordinamento di norme a seguito della soppressione del comma 3 dell'articolo 76 del tuir effettuata dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto che recava il riferimento al predetto art. 56, comma 5.

Le modifiche all'art. 59 del tuir consentono di recepire un suggerimento della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 1), lettera e) e di rendere con maggiore chiarezza che il riferimento agli "utili" deve intendersi riferito anche ai titoli e strumenti finanziari simili alle azioni. La norma è estesa, coerentemente, anche alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione

La modifica all'art. 62 consente di colmare una lacuna legislativa relativa al calcolo del pro rata patrimoniale dei soggetti IRPEF adeguando il calcolo a quanto già previsto per i soggetti IRES dall'art. 97.

### **Art. 4 – Redditi diversi**

Il comma 1, nel modificare l'art. 67, comma 1, lett. c), numero 2), del tuir, attua un coordinamento con quanto già previsto nel comma 1 dell'articolo 27 del dpr. n. 600/73, in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato". In tal senso, è stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione.

Il secondo periodo del medesimo n. 2) della lett. c) stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con associante non residente sono assimilate – a prescindere dal valore dell'apporto dell'associato - a quelle relative alla cessione di partecipazioni qualificate, laddove non sussista la condizione di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo.

La modifica al comma 1bis dell'art. 67 è di mero coordinamento in quanto la norma, per un evidente errore, non richiama (anche) gli strumenti finanziari e i contratti.

Il comma 2 dell'art. 4 del decreto apporta una modifica al comma 4 dell'articolo 68 del Tuir prevedendo che le plusvalenze realizzate relative a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata sia "qualificate", sia "non qualificate" ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in misura integrale. In sostanza, le modifiche apportate alla disciplina del "capital-gain" da partecipazioni in società comportano la creazione di un nuovo comparto delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello già previsto delle "qualificate" e "non qualificate".

Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 e delle condizioni del comma 2 dell'art. 87 del Tuir; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina del capital gain prevista per le plusvalenze "qualificate" e "non qualificate".

La tassazione integrale della plusvalenza, coerentemente con quanto stabilito all'art. 67, comma 1, lett. c), numero 2), si applica anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti, in assenza delle condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo. Medesima tassazione si applica, altresì, ai suddetti contratti stipulati con società residenti in un paese indicato nella black list, a prescindere dalla circostanza che i titoli della controparte non residente siano o meno negoziati in mercati regolamentati.

Le modifiche sopra evidenziate hanno reso necessario anche un intervento normativo nel d.lgs. n. 461 del 1997 in materia di disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e su altri redditi, attuato dagli articoli 15 e 16 del presente decreto legislativo. In sostanza, per il necessario coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina delle ritenute sui dividendi e sui redditi diversi, sono state apportate delle modifiche agli articoli 5 e 7 del predetto d.lgs. n. 461/97. Al comma 2 dell'articolo 5 sopra richiamato viene prevista l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% per le plusvalenze realizzate con riguardo a partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli sono non negoziati in mercati regolamentati. Rimane, pertanto, valida l'applicazione dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze relative a partecipazioni "non qualificate" diverse da quelle di cui sopra. Anche in questo caso, come per le modifiche apportate agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, è stato meglio esplicitato che il riferimento alle plusvalenze da partecipazioni deve intendersi riferito anche alle plusvalenze relative a titoli similari alle azioni e si è garantita, per coerenza, l'estensione ai contratti di associazione in partecipazione.

Inoltre, viene precisato che l'eventuale imposta sostitutiva pagata nell'anno solare prima del superamento delle percentuali indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67, è portata in detrazione dell'imposta sui redditi.

Infine (art. 16), sono state apportate delle modifiche alla disciplina del c.d. regime del "risparmio gestito" previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97. Tale modifica è volta ad escludere la possibilità di optare per il citato regime laddove vengano conferite partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono non negoziati in mercati regolamentati, salva la dimostrazione al momento del conferimento di un interpello positivo da parte dell'amministrazione finanziaria che accerti il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 e delle condizioni del comma 2 dell'art. 87 del Tuir. Per le partecipazioni già conferite in gestione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e aventi le caratteristiche predette, il gestore dovrà necessariamente procedere alla esclusione delle stesse.

Modifiche di natura formale sono apportate ai commi 3 e 5 dell'articolo 68 al fine di tenere conto della circostanza che l'art. 68, comma 4, fa riferimento alle plusvalenze di cui alle

lettere c) e c-bis) dell'art. 67 richiamate anche nei citati commi 3 e 5 che vanno, quindi, coordinati ai fini di una maggiore chiarezza e più agevole lettura.

## **Imposta sul reddito delle società**

### **Art. 5 - Disposizioni generali**

Con il comma 1 è stato soppresso il comma 3 dell'art. 76 in quanto le medesime disposizioni sono contenute nell'art. 110, comma 5, del tuir; l'intervento, quindi, attiene esclusivamente ad esigenze di sistematicità e coordinamento.

Anche la modifica riportata al comma 2 attiene ad esigenze sistematiche e coordina l'articolo 80 del tuir con l'articolo 22 del medesimo tuir.

### **Art. 6 – Determinazione della base imponibile**

Il comma 1, integrando l'art. 86 del tuir, stabilisce che il differenziale tra restituzione di capitale e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che eventualmente si configura nelle ipotesi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del tuir si qualifica come plusvalenza. Tale disposizione è “confermativa” dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 26/E e 36/E del 2004. Ai fini di un miglior coordinamento con la modifica introdotta, il comma 2, lett. c), dell'art. 6 in esame sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 87 del tuir con un nuovo comma 6.

Il comma 2, alla lettera a), integrando l'art. 87 del tuir, dispone che in caso di trasferimento delle partecipazioni da un comparto all'altro per individuare le azioni cedute per prime e, quindi verificare se e in quale misura tale differenziale possa essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio LIFO a ciascun comparto (e non all'intero pacchetto di partecipazioni).

Il medesimo comma 2 (lett. b)) interviene ulteriormente a modificare l'art. 87 confermando che l'esenzione sulle plusvalenze si applica – sussistendone le condizioni - anche in caso di assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di strumenti finanziari simili alle azioni e che le stesse sono realizzate e “determinate” ai sensi dell'art. 86 come suggerito dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 2), lettera a). Reca, inoltre, una necessaria modifica di coordinamento con l'innovata disciplina dei contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti; in tal senso, è stabilito che l'esenzione derivante dalla cessione di un contratto di associazione in partecipazione compete laddove la remunerazione sia indeducibile nel Paese estero e ciò risulti da una dichiarazione dell'associante o da altro elemento certo e preciso.

Il comma 3, integrando l'art. 88, comma 4, del tuir, stabilisce che le disposizioni ivi indicate si applicano anche ai detentori di strumenti finanziari. La norma è “complemento” di quella recata dal comma 6 dell'art. 94.

Il comma 4 reca modifiche di coordinamento con quanto stabilito agli articoli 47 e 59 del tuir al fine di rendere chiaro che il regime degli utili ivi previsto si applica anche a quelli distribuiti da enti non commerciali. La modifica accoglie un suggerimento della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 1) , lettera e)..

I commi 5 e 9 dell'articolo 6 in esame “trasferiscono” nel corpo del testo unico delle imposte sui redditi, loro sede “naturale”, alcune disposizioni prima contenute nel dpr n. 42 del 1988. Al riguardo, si segnala la soppressione dell'art. 93, comma 7, quale conseguenza della intervenuta irrilevanza fiscale delle differenze su cambi sancita dall'art. 110, comma 3, a decorrere dal 2005.

I commi 6 e 7 hanno contenuto meramente formale correggendo errori materiali.

Il comma 8 reca una modifica all'art. 101 del tuir al fine di chiarire che la disposizione di cui all'art. 94, comma 6, del tuir, riguardante la valutazione delle azioni o quote per effetto dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società degli stessi soci si applica anche se le azioni o quote costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La modifica accoglie il parere della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (punto 9), lettera a).

Il comma 10 è finalizzato a chiarire che, nell'ambito della disciplina del disinquinamento fiscale del bilancio, l'importo da riprendere a tassazione a causa dell'avvenuta distribuzione di somme generate da opportunità fiscali è l'utile lordo e non quello distribuito; in sostanza, il prelievo impositivo deve avvenire sull'utile aumentato delle imposte differite relative. Si tratta di interpretazione già fornita dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 49/E del 2004.

E' stabilito, inoltre, che le riserve legali possono essere computate nella determinazione del patrimonio netto di "garanzia" rilevante agli effetti della norma sul cosiddetto disinquinamento. La formulazione della disposizione è stata modificata rispetto alla versione presente nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al solo fine di migliorarne la leggibilità.

Il comma 11, in accoglimento del parere della VI Commissione finanze del Senato e della Camera dei deputati (punto 4) lettere a) e b), ha provveduto a riformulare l'art. 111 del tuir. La modifica al comma 2 consente di evitare onerosi adempimenti da parte delle imprese interessate tenute per il periodo 2004 ad apportare una doppia variazione fiscale, di segno opposto, in sede di dichiarazione dei redditi con riguardo alle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione dei rami vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, in corrispondenza dei proventi e degli oneri che ordinariamente non concorrono alla formazione del reddito. Il riconoscimento fiscale di tali componenti positivi e negativi consente, quindi, la rilevanza anche delle riserve.

E' stato, altresì, inserito il comma 3-bis dell'art. 111 che stabilisce l'obbligo di valutazione separata dei titoli e degli strumenti finanziari per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita. La norma va coordinata con la disciplina transitoria recata dall'art. 18, comma 5, del presente decreto.

Nel comma 12, in aderenza a quanto richiesto dalla VI Commissione finanze della camera, si è ritenuto di riformulare l'articolo del tuir dedicato alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi, fondendo in un unico testo coordinato le diverse norme.

A tali istituzioni si applica nell'ambito del TUIR una apposita norma speciale (art. 114), che, tenendo conto delle peculiari attività collegate con lo svolgimento delle attività istituzionali di Banca Centrale, prevede la deducibilità degli utili devoluti al Tesoro, la non tassabilità delle rivalutazioni delle attività in valuta e il richiamo ad alcune disposizioni riferite alle banche. Dall'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria e nell'ambito del processo di convergenza legale si applica inoltre un'ulteriore disposizione speciale (art. 8 D. Lgs. 10.3.1998, n. 43), che ha dato rilevanza civilistica e fiscale ai criteri di redazione del bilancio dettati dalla Banca Centrale Europea (e che si estende all'UIC ai sensi dell'art. 98 della L. n. 342/2000).

L'ambito applicativo dell'art. 8 è stato precisato nella Risoluzione n. 208257 del 31.1.2000.

Nel primo periodo del primo comma del testo riformulato dell'articolo 114, coerentemente con quanto previsto per la generalità dei contribuenti dall'art. 83 del TUIR, è ribadito il principio di derivazione del reddito imponibile dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio, redatto secondo la normativa contabile emanata dalla Banca Centrale Europea, così come prevede l'art. 8 del D. Lgs. 10.03.1998 n. 43 (*“Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle*

*disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali*”). Il reddito è quindi determinato sulla base dei criteri di rilevazione e valutazione fissati dalla Banca Centrale Europea ai sensi delle disposizioni sovranazionali contenute nello Statuto del SEBC, anche se in contrasto con quelli previsti dal legislatore civilistico e fiscale, e sulla base delle disposizioni del TUIR, in conformità con quanto previsto dalla citata Risoluzione n. 208257 e dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 954-58/2005.

Si mantiene immutata la regola speciale secondo cui gli utili netti devoluti allo Stato per obbligo statutario sono deducibili dal reddito imponibile.

La lettera b) dell’articolo 114 è implicitamente abrogata in quanto da ritenere superflua alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta con l’art. 8 citato e la relativa Risoluzione n. 208257 del 31.1.2000, secondo la quale tutte le rivalutazioni di poste patrimoniali, sia titoli e operazioni fuori bilancio, sia oro e valute, se effettuate secondo i criteri BCE “*senza interessamento del conto economico [...] non determinano materia imponibile nell’esercizio in cui vengono rilevate ed accantonate*”. Si dà così compiutezza all’intervento parziale già operato con l’art. 65 della legge 27/12/2002 n. 289 che dispose l’abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’allora art. 104 TUIR, concernente il regime di sospensione di imposta delle rivalutazioni iscritte sull’oro, in quanto questione definita già allora in termini più ampi dal citato art. 8 e dalla relativa Risoluzione.

Nel comma 2, con l’inserimento delle parole “salvo quanto previsto al comma 1” si intende ribadire che, al fine di realizzare un coerente coordinamento sistematico dell’art. 114 del TUIR con la norma sovraordinata dell’art. 8, occorre dare esplicita prevalenza alle regole di valutazione che promanano dai Trattati europei su quelle nazionali, nel caso in cui vi fossero divergenze con i criteri di valutazione contenuti nelle norme del TUIR richiamate. Inoltre si sostituisce il rinvio all’art. 106, comma 2 con quello ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, così da ripristinare l’originario intento di richiamare la disciplina propria delle banche, nel frattempo così evolutasi.

### **Art. 7 - Opzione per la trasparenza fiscale**

Le disposizioni recate dal comma 1 intendono coordinare e rendere coerente la disciplina del regime di trasparenza disciplinato dall’art. 115 con quella del consolidato. A tal fine, agli effetti dell’ammissione al regime di trasparenza, sono disciplinati i criteri di computo nella percentuale di partecipazione agli utili delle azioni prive del diritto di voto e delle azioni correlate. Inoltre, viene introdotta, in analogia a quanto già stabilito nel consolidato, la preclusione all’accesso al regime di trasparenza nei casi in cui i soci fruiscono di riduzioni dell’aliquota IRES.

### **Art. 8 – Consolidato nazionale**

L’articolo 8 modifica alcune disposizioni del testo unico riferite alla disciplina del consolidato nazionale.

In particolare, il comma 1, nel modificare l’art. 117, comma 2, del TUIR apporta una modifica di natura formale (lettera a) n. 1) mentre alla lettera a), numero 2), è meglio definito l’ambito soggettivo in relazione ai soggetti non residenti. A tale ultimo riguardo, la precedente formulazione faceva riferimento - al fine dell’individuazione dei soggetti non residenti che possono accedere al consolidato quali enti o società controllanti - allo svolgimento di un’attività d’impresa esercitata nel territorio dello Stato italiano per il tramite di una stabile organizzazione

alla quale le partecipazioni fossero effettivamente connesse. Tale disposizione si prestava ad una duplice interpretazione legata al concetto di effettiva connessione della partecipazione: da un lato, poteva sembrare sufficiente che l'effettiva connessione si realizzasse nel caso in cui le partecipazioni risultassero acquisite con il fondo di dotazione della stabile organizzazione, dall'altro, invece, si reputava indispensabile che il requisito dell'effettiva connessione integrasse una fattispecie di tipo funzionale per cui le partecipazioni dovevano essere detenute in società che svolgevano attività "collegate" a quella della stabile organizzazione. La formulazione proposta, invece, risolve ogni dubbio stabilendo, in sostanza che è sufficiente che le partecipazioni risultino dal patrimonio, e quindi dalla contabilità, della stabile organizzazione evitando così di ingenerare il dubbio che occorresse anche il requisito funzionale tra l'attività della stabile organizzazione e delle proprie partecipate.

Con il comma 2 dell'art. 8 in esame si inserisce un nuovo comma all'articolo 118 del tuir volto a disciplinare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La modifica mira a precisare la determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, chiarendo che lo stesso è effettuato *per company* a prescindere dalla presenza nello stesso Stato estero di più redditi prodotti da più società partecipanti al consolidato nazionale. Con la lettera c), inoltre, si rettifica quanto indicato nel decreto ministeriale 9 giugno 2004 nei casi di interruzione o di mancato rinnovo della tassazione di gruppo. In particolare, infatti, la norma stabilisce che in queste ultime ipotesi il diritto al riporto dell'eventuale eccedenza ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del tuir, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero e non già al consolidante come, invece, risultante dal decreto ministeriale di cui sopra.

La nuova formulazione appare più rispondente alle esigenze reali giacché nell'ipotesi precedente il consolidante avrebbe potuto trovarsi nella condizione di non utilizzare mai detta disposizione in assenza di redditi prodotti all'estero in quei determinati Paesi nei confronti del quale si vantava l'eccedenza.

Il comma 3 mira a far coincidere i termini per l'esercizio dell'opzione per il consolidato con i termini previsti per il versamento del primo acconto Ires in modo da eliminare o ridurre sensibilmente la possibilità che per il primo esercizio di tassazione di gruppo il versamento del primo acconto sia effettuato in modo separato.

Il comma 4 interviene per correggere una distorsione che si sarebbe creata nel regime di trasferimento neutrale infragruppo dei beni ai sensi dell'articolo 123 del tuir. L'integrazione, pertanto, è un correttivo al sistema delineato con il decreto di attuazione: il cedente che realizza la plusvalenza, infatti, non opera la variazione in diminuzione nella sua dichiarazione dei redditi, in quanto la stessa viene "neutralizzata" dal consolidante in sede di rettifiche di consolidamento nella dichiarazione dei redditi del consolidato. Conseguentemente, nel caso in cui il cedente abbia perdite pregresse *ante* consolidato compensa le stesse anche con la plusvalenza realizzata e trasferisce al consolidato un reddito che, di fatto, è già diminuito dell'importo della predetta plusvalenza utilizzata a compensazione delle perdite pregresse. Il consolidante, poi, come detto, opera la variazione in diminuzione. In sostanza, da un lato, la plusvalenza è ridotta fino ad essere eventualmente azzerata per effetto dell'utilizzo delle perdite pregresse, dall'altro il consolidante effettua una ulteriore diminuzione del reddito per effetto della variazione in diminuzione operata in sede di rettifiche di consolidamento con la possibilità, tra l'altro, di generare un'ipotesi di *refreshing* delle perdite, laddove il risultato di gruppo sia negativo. La modifica, pertanto, appare necessaria come correttivo al sistema e non come disposizione antielusiva ed è questo il motivo per cui non ripete la formulazione dell'articolo 123, comma 2, nella parte in cui, prevede la possibilità di presentare l'istanza di cui al comma 8 dell'art. 37-bis, DPR n. 600/1973.

La modifica di cui alla lettera a) del comma 5 attiene ad esigenze di coordinamento; quella di cui alla lettera b) precisa meglio la portata della disciplina sulla riattribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo. Infatti, viene precisato che il limite di riattribuzione delle stesse opera non solo fino a concorrenza di quelle da ciascun soggetto prodotte ma anche al netto degli utilizzi effettuati nell'ambito della tassazione di gruppo. Risultano, pertanto, ad esempio, non riattribuibili le perdite prodotte ed utilizzate nell'esercizio di produzione perché coeve con i redditi di altre società.

Con il comma 6 si riformula l'articolo 127 del tuir in materia di responsabilità. La modifica risponde all'esigenza di rendere maggiormente comprensibile il necessario coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 127 del tuir con quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto di attuazione nel quale è precisato, in sostanza, che l'accertamento contenente anche gli aspetti liquidatori del tributo rettifica la dichiarazione dei redditi del consolidato ed è emanato dall'ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del consolidante. Sembra, quindi, più appropriata l'inversione della responsabilità solidale, nel senso che le singole controllate sono solidalmente responsabili con la controllante per le maggiori imposte riferite al proprio reddito e non viceversa.

Si è ritenuto, inoltre, di accogliere la richiesta della Commissione VI della Camera dei Deputati di chiarire che i criteri di accertamento della debenza o meno della sanzione, nonché quelli di determinazione dell'importo della stessa debbono essere riferiti all'eventuale maggiore imposta di gruppo conseguente alla rettifica operata sul reddito imponibile del soggetto che ha commesso la violazione. Attiene, invece, a questioni interpretative che dovranno essere risolte in altra sede, l'ulteriore richiesta di chiarimenti della citata Commissione VI volta a precisare che entrambi i soggetti (consolidante e consolidata) devono essere considerati nella medesima posizione in relazione agli istituti processuali ed alle previsioni tributarie e amministrative in genere che disciplinano la materia sanzionatoria (notificazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, legittimazione passiva, applicazione degli istituti deflativi, cause di non punibilità, ecc.), in quanto l'affermazione del principio della responsabilità solidale del soggetto consolidante per una "somma pari alla sanzione" pone quest'ultimo nella medesima posizione giuridica della consolidata, autore materiale della violazione, determinando una sostanziale corrispondenza tra soggetto passivo della sanzione e autore materiale.

In considerazione del fatto, poi, che le disposizioni sono effettuate per coordinare meglio il vigente art. 127 del tuir con quanto indicato dal decreto di attuazione D.M. 9 giugno 2004, non si è ritenuto di accogliere la proposta della Commissione VI della Camera dei Deputati che chiedeva di inserire una disposizione *ad hoc* che considerasse le modifiche introdotte dal decreto in commento come causa di revoca dell'opzione per il consolidato senza le penalizzazioni previste per l'interruzione della tassazione di gruppo dall'art. 124 del tuir.

## **art. 9 – Consolidato mondiale**

Con l'articolo 9 si modificano alcune disposizioni che disciplinano il regime del consolidato mondiale.

Il comma 1 introduce l'obbligo della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione per il regime del consolidato mondiale al pari di quanto già previsto per i regimi di consolidato nazionale e di trasparenza delle società di capitali. La modifica, pertanto, risponde ad esigenze di sistema e di controllo.

Il comma 2 tende a coordinare il disposto dell'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del tuir, con quanto indicato nel comma 1 dell'art. 131 del medesimo tuir: viene, pertanto,

meglio precisato che per le partecipate acquisite nel corso dell'ultimo semestre l'esclusione dal consolidamento opera anche in caso di perdite della controllata estera.

Con i commi 3, 4 e 5, lettere a) e b), del provvedimento si attuano modifiche aventi contenuto meramente formale.

La lettera c) del comma 5, invece, modifica la disciplina nel consolidato mondiale prevista all'articolo 136, comma 6, del tuir, finalizzata alla determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, qualora la controllante italiana consolidi più società estere residenti nello stesso Paese, e queste ultime non abbiano aderito alla tassazione di gruppo eventualmente prevista dalla legislazione locale. Con l'attuale disposizione che si vuole modificare gli imponibili negativi di dette società non possono essere inclusi nel reddito complessivo di gruppo.

La *ratio* della norma è quella di limitare lo scomputo dei crediti per imposte estere ponendo al denominatore del rapporto un reddito complessivo di gruppo "lordizzato" (ossia aumentato delle perdite delle società estere che non hanno optato, nel proprio Paese, per la tassazione consolidata). In questo modo, si evita che lo Stato italiano "finanzi" le imposte assolate all'estero dal gruppo.

Il sistema, tuttavia, presenta degli squilibri nell'ipotesi in cui tutte le società di quel Paese estero fossero in perdita. Infatti, da un lato, la controllante italiana determinerebbe un maggior imponibile per effetto dell'indeducibilità delle perdite e corrisponderebbe maggiori imposte senza alcun riconoscimento di *tax credit*, dall'altro, ove si consideri che nell'esercizio successivo le società producano redditi compensabili con le perdite pregresse, si attribuirebbero alla controllante italiana maggiori redditi ancora una volta senza riconoscimento di *tax credit*. In sostanza, la capogruppo dovrebbe versare imposte su redditi che, di fatto, non sono mai stati realizzati dalle società estere.

Per ovviare a questo inconveniente è stato predisposto un correttivo a tale sistema che consente, comunque, la deducibilità delle perdite, e nel contempo determina il credito d'imposta secondo le regole che sarebbero state applicate qualora nel Paese estero le controllate avessero ivi optato per la tassazione di gruppo. Conseguentemente, ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, non occorrerà più lordizzare il denominatore del rapporto, ma verrà rilevata l'effettiva quota d'imposta italiana corrispondente al reddito consolidato estero (per cui andrà effettuata la somma algebrica dei redditi e delle perdite prodotte dalle società controllate nello stesso Paese estero che costituirà l'importo da tener presente al numeratore del rapporto) fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera determinata come se in quel Paese estero le stesse società avessero optato per la tassazione di gruppo (ciò, ovviamente, nel caso in cui in quel Paese vi siano concrete condizioni per l'applicazione del consolidato fiscale). Rispetto alla versione presente nello schema di provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2005 la disposizione è stata riformulata esclusivamente per una maggiore chiarezza.

Da ultimo, con il comma 7, è stato disposto che in attesa del decreto di natura non regolamentare da emanare ai sensi dell'articolo 142 del tuir valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D.M. 9 giugno 2004 in materia di consolidato nazionale. Ciò è stato attuato per garantire l'applicazione del consolidato mondiale sin dall'esercizio 2004. La modifica risponde ad una precisa richiesta della Commissione VI della Camera dei Deputati, la quale aveva, tra l'altro, ritenuto opportuno la contestuale soppressione del comma 3 dell'articolo 142 del testo unico. Quest'ultima richiesta non è stata accolta in considerazione della circostanza che il citato comma 3 prevede la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d), del tuir, in mancanza del decreto che adotterà le disposizioni applicative della disciplina in questione, in cui dovranno essere definiti eventualmente i criteri per la rivalutazione degli ammortamenti deducibili calcolati sui beni detenuti dalle società residenti nei Paesi ad alta

inflazione. Conseguentemente, nelle more del citato decreto, la disciplina del consolidato mondiale è interamente operante ad eccezione della disposizione contenuta nella citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 134 del tuir.

#### **Art. 10 – Imprese marittime**

L'articolo reca modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime.

Il comma 1, in conformità a quanto asserito dagli organi comunitari, stabilisce che ai fini dell'agevolazione non rileva l'anzianità del naviglio.

Il comma 2 modifica l'articolo 160, comma 2, del tuir, precisando, con maggior chiarezza, in forza anche di quanto desumibile dalla legge delega 7 aprile 2003, n. 80 (art. 4, lett. n), che le cessioni di beni e servizi fra le società in regime di tonnage tax e le altre imprese sono soggette alla disciplina sul valore normale anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Con l'ultimo periodo, si è voluto precisare che l'applicazione del valore normale non implica, comunque, il venir meno dei principi di determinazione forfetaria del reddito fissati dall'articolo 156 del tuir.

#### **Art. 11 - Redditi prodotti all'estero**

Le modifiche all'articolo 165, commi 3 e 6, del tuir attengono ad esigenze di coordinamento con gli interventi in materia adottati per i regimi consolidati. Quella operata al comma 9 dell'articolo 165 è operata per ragioni sistematiche e riformula il contenuto del comma 5 dell'articolo 15 del tuir vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003.

Sono state apportate alcune modifiche all'art. 166 del tuir in tema di trasferimento di residenza all'estero. In particolare, a seguito delle correzioni intervenute è chiaro che le regole ivi contenute si applicano a tutti i soggetti che esercitano imprese commerciali che perdono la residenza ai fini delle imposte sui redditi.

La versione previgente del tuir – per un mero errore - non considerava nell'ambito soggettivo gli enti non commerciali e le società di persone ancorchè, queste ultime, fossero indirettamente ricomprese per il richiamo alla tassazione separata di cui al comma 3 del medesimo articolo 166. A tale ultimo riguardo, le modifiche introdotte rinviano più propriamente alla lettera l) dell'articolo 17, comma 1, del tuir anzichè alla lettera g).

Si è provveduto, inoltre, ad eliminare il riferimento alla “sede” ovunque contenuto in quanto si ritiene possa considerarsi “assorbito” dal riferimento alla residenza.

#### **Art. 12 - Operazioni straordinarie**

Le norme introdotte tendono, per lo più, a coordinare disposizioni vigenti e a correggere meri errori materiali. In particolare, con riguardo alle disposizioni che hanno, invece, effetti sostanziali, si evidenzia la modifica introdotta all'art. 177, comma 2, che intende eliminare la divergenza esistente, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di scambio di partecipazioni mediante conferimenti. Perseguendo tale obiettivo, viene estesa la possibilità di effettuare scambi domestici con i criteri di cui al citato comma 2 anche ai soggetti conferenti non esercenti attività d'impresa, così come previsto dalla normativa concernente gli scambi comunitari.

La modifica introdotta al comma 4 dell'art. 179 del Tuir intende assegnare la medesima disciplina prevista per i conguagli in caso di fusioni, scissioni e scambi domestici anche in seno alle medesime operazioni effettuate tra società di Stati membri diversi.

Il comma 7 integra l'art. 183 del Tuir trasferendo in esso – sua sede naturale – una disposizione prima contenuta nell'art. 18 del D.P.R. 42 del 1988 ora abrogato.

#### **Art. 14 - Ritenute sui dividendi**

Le modifiche apportate all'articolo 27 del Dpr. n. 600/73 dall'articolo in commento sono dirette sia ad ampliare l'ambito soggettivo dei sostituti di imposta, sia ad innovare la disciplina delle ritenute dei dividendi nel caso in cui la persona fisica risulti possessore di particolari tipologie di partecipazioni.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, nel comma 1 dell'articolo 27, si è reso necessario estendere la qualifica di sostituto agli imprenditori individuali e alle società di persone e soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. "semplificata", qualora gli stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche per i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lett. b) del Tuir, posti in essere ed aventi le caratteristiche indicate nel comma 1 dell'articolo 27 in commento.

Con le modifiche introdotte nel comma 1-bis dell'art. 27 citato si è reso necessario esplicitare quanto già rinvenibile dalla lettura coordinata e sistematica dell'articolo 27 in oggetto con riferimento alle ipotesi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale (eventi di cui all'art. 47, comma 7, Tuir) da parte di persone fisiche residenti che partecipano in società ed enti non residenti. Trattasi della necessità da parte del sostituto di applicare la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci qualora questi ultimi non comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni. Analoga modifica ha riguardato la fattispecie dell'art. 47, comma 5 (restituzione di apporti).

Con la modifica apportata nel comma 4 dell'articolo 27 si è ritenuto necessario prevedere l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 100%. Rimane ferma la possibilità da parte del percettore di dimostrare, mediante l'esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina dei dividendi "non qualificati" con applicazione della ritenuta a titolo di imposta. Anche per le partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, rimane applicabile la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50% da applicare sull'intero ammontare corrisposto.

Il medesimo comma 4 è stato, altresì, riformulato al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei contratti di associazione in partecipazione non qualificati con associante non residente e dell'assimilazione alle azioni dei titoli esteri di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), secondo periodo. In entrambi i casi, sulle remunerazioni corrisposte alla persona fisica non esercente attività d'impresa, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti "non qualificati" è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%, a condizione che la remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente o dell'associante e che ciò risulti da una dichiarazione dell'associante o da altri elementi certi e precisi.

La ritenuta è, invece, applicabile – nei confronti delle persone fisiche – a titolo d'acconto:

a) sull'intero importo degli utili di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), derivanti dalla partecipazioni al capitale o al patrimonio o da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni emessi da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, compresi quelli derivanti da partecipazioni o strumenti finanziari assimilati alle azioni "non qualificati" emessi da società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico. Lo stesso regime si applica agli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) stipulati con associanti non residenti, a prescindere dalla circostanza che i titoli dell'associante siano negoziati in mercati regolamentati. Si precisa che è il beneficiario del reddito che deve comunicare all'intermediario, sotto la propria responsabilità:

- che è stato dimostrato, a seguito dell'esercizio di interpello, che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico;
- la parte di reddito non tassabile, per effetto dell'articolo 167, comma 7 del Testo unico.

b) sulla quota imponibile degli utili corrisposti da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale, titoli e strumenti finanziari di cui al citato articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione e di cui all'articolo 2554, c.c. "qualificati" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. Per effetto dell'articolo 47, comma 2, le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cui all'articolo 2554, c.c. che non siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente o dell'associante, sono soggette a ritenuta sul loro intero importo.

### **Articoli 15 e 16 – Imposta sostitutiva sui capital gains**

Le modifiche apportate agli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 sono consequenziali agli interventi in materia di redditi diversi (cfr. relazione all'articolo 4 del presente decreto).

### **Art. 17 – Imposta sul valore della produzione**

L'articolo 14 del presente provvedimento coordina le novità intervenute in ambito IRES con le disposizioni vigenti concernenti l'Irap.

In particolare, il comma 1, lettera a), stabilisce che le plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale ai fini Ires a seguito della cessione di beni infragruppo tra società partecipanti al consolidato nazionale sono irrilevanti anche ai fini Irap. Ciò evita il doppio binario sui valori fiscali di detti beni detenuti dal cessionario.

Con la lettera b) del medesimo comma 1 viene estesa la non applicazione della disciplina Ires a quella Irap con riferimento ai nuovi istituti del pro rata patrimoniale e della *thin capitalization*. Ciò è evidentemente attuato per esigenze di semplificazione al pari di quelle già a suo tempo rilevate per il caso del pro rata generale. Conseguentemente, le disposizioni volte ad individuare la quota parte di interessi indeducibili ai fini Ires a seguito della determinazione del pro rata patrimoniale e dell'applicazione della *thin capitalization* (in quest'ultimo caso, con correlata riqualificazione in dividendi) non operano ai fini Irap: gli interessi passivi, ove rilevanti ai fini Irap, permarranno deducibili e gli interessi attivi non subiranno la riqualificazione a dividendi operata, invece, ai fini Ires.

Il comma 2 prevede, infine, che le disposizioni previste dall'articolo 115, comma 11, e 128 del tuir, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato nazionale non operano ai fini Irap.

### **Art. 18 - Norme di coordinamento**

Il comma 1 apporta modifiche al d.lgs. n. 344/2003; in particolare, la lettera a) consente di colmare una lacuna legislativa che ha interessato in special modo le operazioni di conferimento di aziende effettuate da soggetti con periodi d'imposta non coincidenti per l'anno solare per i quali, dal punto di vista letterale, sembrava non essere possibile applicare né gli articoli 3 e 4 dell'abrogato d.lgs. n. 358 del 1997 né i corrispondenti articoli trasfusi nel tuir (175 e 176).

La lettera b), numero 1), sopprime la lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 344/2003, concernente la possibilità di revocare le opzioni relative al consolidato nazionale e mondiale al verificarsi del recepimento dei principi contabili internazionali - che, come noto, è stato attuato con d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - in considerazione dei probabili effetti che l'introduzione dei nuovi standard contabili avrebbero determinato in seno al reddito d'impresa. Invero, il citato decreto legislativo n. 38/2005 ha sancito la sostanziale neutralità, ai fini tributari, della adozione dei principi contabili internazionali e, conseguentemente, sono venute meno le esigenze individuate in precedenza dal legislatore fiscale. E' il caso, ad esempio, dell'art. 13, comma 6, del predetto decreto n. 38/2005 che ha stabilito l'irrilevanza fiscale della eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni sul cd. riallineamento di cui agli articoli 115, 128 e 141.

La lettera b), numero 2), intende risolvere un ulteriore problema concernente la decorrenza della norma di cui all'art. 175, comma 4, del tuir, concernente il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. Il dubbio riguarda i conferimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma e con cessione, in vigenza del nuovo testo unico, della partecipazione ricevuta all'atto del conferimento. La norma stabilisce che alla predetta cessione della partecipazione si applica l'art. 175, comma 4. In tal senso si è già espressa l'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 prevede l'inserimento delle prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo tra le potenziali operazioni elusive e risponde alla medesima esigenza per cui erano già state inserite le cessioni di beni.

Il comma 3 "trasferisce" nell'ambito del DPR n. 322 del 1998 – sua sede "naturale" – gli articoli 18 e 19 del dpr n. 42 del 1998 abrogati dal comma 4 dell'art. 18 in esame.

### **Ulteriori suggerimenti formulati dalle Commissioni parlamentari competenti**

In riferimento al parere delle Commissioni con il quale si chiedeva di:

a) rivedere la formulazione dell'articolo 87, comma 1-bis, del tuir, introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. a), dello schema di decreto, al fine di chiarire con quali criteri sono identificate le azioni o quote trasferite dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie a quella dell'attivo circolante e viceversa, al fine di evitare interpretazioni difformi della norma (VI Commissione finanze, punto 2, lettera b);

b) confermare la rilevanza delle partecipazioni esenti ai fini dell'applicazione del regime delle società di comodo (VI Commissione finanze, punto 2, lettera c);

c) stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'art. 84, comma 1, ultimo periodo, nell'ambito della tassazione consolidata, per reddito si deve intendere il reddito del consolidato in modo da "favorire" l'utilizzo del credito d'imposta estero (VI Commissione finanze, punto 6, lettera a);

d) chiarire che anche le società in liquidazione ordinaria possono optare per il regime del consolidato e per la trasparenza fiscale

si fa presente che non si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche normative in quanto sufficiente un intervento di carattere interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

In riferimento ad ulteriori suggerimenti delle Commissioni competenti si fa presente che gli stessi non sono stati recepiti:

- per estraneità della richiesta all'oggetto del provvedimento (ad esempio, modifica al regime di attualizzazione dei cd. cambi a termine con la previsione dell'attualizzazione di tale valore sulla base dei flussi finanziari attesi ovvero rilevanza del trattamento fiscale degli interessi derivanti da crediti d'imposta secondo il criterio di cassa);

- per ragioni di cautela fiscale e nel rispetto dei vincoli di gettito fatti presente dalla Commissione Bilancio (ad esempio, eliminazione del vincolo patrimoniale di cui all'art. 109, comma 4, lett. b), del tuir, eliminazione della presunzione legale di cui all'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del tuir, revisione della disciplina dei contratti di associazione in partecipazione con associanti soggetti all'IRPEF, sospensione dell'efficacia della thin capitalization).

In relazione alla richiesta della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati relativa all'applicazione delle esimenti in seno alla disciplina sulle CFC (punto 8, lett. a) non si è ritenuto opportuno chiarire quanto auspicato dalla Commissione in quanto in senso contrario si è già espressa l'Agenzia delle entrate (ris. min. 18/E del 2003).

Per quanto concerne la richiesta delle medesima Commissione relativa alla necessità di disciplinare il trattamento fiscale degli strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di opere e servizi (punto 1, lettera f), non si è ritenuto opportuno intervenire su una materia ancora in divenire che è, comunque, stata oggetto di chiarimenti in seno alla circolare n. 10/E del 2005 e alla risoluzione 4 ottobre 2005, n. 138.

Relativamente, poi, alla richiesta di rimuovere gli impedimenti alla deducibilità delle erogazioni liberali ex articolo 100, comma 2, del tuir per le società consolidate ove le stesse siano in perdita, consentendo a tal fine di parametrare la deduzione al reddito consolidato o, in alternativa, di trasferire la deducibilità ad altra società facente parte del consolidato, non si è ritenuto di accogliere la proposta, in quanto in contrasto con il vigente assetto impositivo che prevede la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.

In riferimento alla decorrenza degli interventi attuati con il provvedimento in esame, coerentemente con quanto evidenziato nel punto 12 del parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, si è stabilito che:

- le norme finalizzate a correggere meri errori ovvero a introdurre maggiore chiarezza nella lettura complessiva del tuir hanno effetti a partire dal periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 2004. Si tratta, comunque, di disposizioni che non hanno effetti sulla determinazione del reddito o, comunque, i riflessi non sono mai negativi per i contribuenti;
- le norme che involgono l'attività dei sostituti d'imposta hanno effetti o dalla data di entrata in vigore del decreto o dal 2006 al fine di consentire una più agevole programmazione dei nuovi adempimenti. E' il caso, ad esempio, delle norme di cui all'art. 14 del provvedimento in esame;
- le norme per le quali non è fissata una decorrenza specifica entrano in vigore, evidentemente, con l'entrata in vigore del provvedimento;
- le altre norme hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2005.